



BPM ASSICURAZIONI
per te ci siamo noi

Polizza Multi Protezione 5 - MP5

Contratto di Assicurazione
Multirischi di tipo individuale
Fascicolo Informativo ed. 09/2018

Prima della sottoscrizione
leggere attentamente
la nota informativa.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

BPM ASSICURAZIONI S.p.A.
Gruppo BPMVITA



Fascicolo Informativo

Multi Protezione 5

SOMMARIO

[Nota Informativa Bipiemme Assicurazioni S.p.A.](#)

[Glossario](#)

[Condizioni di Assicurazione](#)

SEZIONE I - Condizioni Generali di Assicurazione

SEZIONE II - Condizioni Particolari di assicurazione

QUADRO I - Garanzia Incendio e altri danni materiali al fabbricato

QUADRO II – Garanzia Incendio e altri danni materiali al contenuto

QUADRO III – Garanzia Furto, rapina e scippo

QUADRO IV – Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

QUADRO V – Garanzia Assistenza

QUADRO VI – Garanzia Tutela Legale

SEZIONE III - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Nota Informativa Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

(Redatta ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010)

MULTI PROTEZIONE 5 – MP5

Contratto di Assicurazione Multirischi di tipo individuale

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita anche la "Società"), società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19.11.2012 e ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 – 20121 Milano, Italia.

Telefono (+39) 02 72235.081 - Fax (+39) 02 72235.080 - Sito internet www.bpmassicurazioni.it - Indirizzo di posta elettronica info@bpmassicurazioni.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 26.701.078 di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 1.047.112. Si rammenta che a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Solvency (Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i principi fondamentali del nuovo regime e Regolamento 2015/35/UE che reca previsioni di dettaglio sul nuovo regime, di recente modificato dal Regolamento delegato UE 2016/467), la Società ha calcolato i nuovi ratio patrimoniali conformemente alla disciplina di settore. In particolare il Solvency Capital Requirement ratio è pari al 197,13%, mentre il Minimum Capital Requirement Ratio è pari al 788,0%.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) deve riflettere e misurare il livello di capitale che consente all'impresa di assicurazione di assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

Rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa di assicurazione per garantire che la stessa sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti (e a quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi) su un dato orizzonte temporale con un predefinito livello di confidenza.

Il Minimum Capital Requirement (MCR) rappresenta il livello di capitale minimo al di sotto del quale l'operatività di un'impresa assicurativa presenta un rischio inaccettabile per gli assicurati, tale da rendere necessari interventi di Vigilanza più gravi.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

→ AVVERTENZA

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale.

L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da parte del Contraente alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza annuale tramite lettera raccomandata contenente gli elementi indicativi del contratto; in

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Multiprotezione 5 – MP5

Nota Informativa - Pagina 1 di 5

alternativa l'Assicurato che è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di recesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'ART. 4 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto per la copertura dei fabbricati adibiti dai proprietari stessi come dimore abituali e/o saltuarie e a copertura dei fabbricati condotti in locazione; non viene invece offerto a copertura dei fabbricati ceduti in locazione o in comodato.

È possibile scegliere tra le seguenti coperture assicurative:

- *Quadro I - Incendio e altri danni materiali al fabbricato.* Garantisce i fabbricati assicurati contro il rischio di incendio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I della Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione;
- *Quadro II - Incendio e altri danni materiali al contenuto.* Garantisce il contenuto assicurato contro il rischio di incendio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro II della Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione;
- *Quadro III - Furto, rapina e scippo.* Garantisce il contenuto dell'abitazione (quali ad esempio arredamento, quadri, pellicce e valori) riposto nei locali, contro il rischio furto e rapina, nonché il furto, rapina o scippo del denaro portato fuori dall'abitazione, secondo quanto indicato al Quadro III della Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione;
- *Quadro IV - Responsabilità Civile Verso Terzi.* Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, da eventuali risarcimenti a terzi per i danni ad essi causati come proprietario/conducente dell'abitazione o attinenti alla vita privata, secondo quanto indicato al Quadro IV della Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione;
- *Quadro V - Assistenza.* Garantisce prestazioni di aiuto immediato all'Assicurato in caso di evento fortuito, incendio, furto o rapina dell'abitazione secondo quanto indicato al Quadro V della Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione;
- *Quadro VI - Tutela Legale.* Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate alla proprietà o alla locazione di abitazioni costituenti dimora abituale e/o saltuaria occupate dall'Assicurato o attinenti la vita privata secondo quanto indicato al Quadro VI della Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

→ AVVERTENZA

Le garanzie prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le coperture assicurative non operano, operano con limitazioni o sono sospese. A tale riguardo, si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulle seguenti disposizioni:

- Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione: ART. 1 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ, ART. 2 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE, ART. 6 - ESCLUSIONI, ART. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO,
- Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione – QUADRO I: ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA; QUADRO II: ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA, ART. 9 - ESCLUSIONI; QUADRO III: ART. 13 - OGGETTO DELLA GARANZIA, ART. 14 - ESCLUSIONI, ART. 15 - FURTO, RAPINA E SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE; ART. 16 - DELIMITAZIONI DEL RISCHIO; QUADRO IV: ART. 22 – OGGETTO DELLA GARANZIA, ART. 23 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI, ART. 25 - ESCLUSIONI; QUADRO V: ART. 30 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, ART. 32 - GARANZIE PRESTATE, ART. 33 - ESCLUSIONI, ART. 34 - DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE, ART. 35 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, ART. 36 v GARANZIE PRESTATE, ART. 37 - PERSONE ASSICURATE, ART. 39 - ESCLUSIONI, ART. 41 - ESTENSIONE TERRITORIALE, ART. 42 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE.

→ AVVERTENZA

Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché franchigie o scoperti che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tale riguardo, si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulle seguenti disposizioni contenute nella Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione: QUADRO I: ART. 3 - SOMMA ASSICURATA; QUADRO II: ART. 11 - LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE; QUADRO III: ART. 20 - LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE; QUADRO IV: ART. 22 - OGGETTO DELLA GARANZIA, ART. 26 - LIMITI DI RISARCIMENTO; QUADRO V: ART. 32 - GARANZIE PRESTATE; QUADRO VI: ART. 36 - GARANZIE PRESTATE.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

ESEMPIO DI FRANCHIGIA: danno pari a € 500, franchigia pari a € 250, indennizzo corrisposto € 250.

ESEMPIO DI SCOPERTO: danno pari a € 500, scoperto 20%, indennizzo corrisposto € 400.

ESEMPIO DI LIMITE DI INDENNIZZO: danno pari a € 2.000, limite di indennizzo pari a € 1.500, indennizzo corrisposto

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

€ 1.500.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

→ AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalla Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

→ AVVERTENZA

Le Condizioni di Assicurazione non prevedono cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società nel caso di aggravamento del rischio così come disciplinato all'ART. 8 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO e all'ART. 9 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO della sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio il cambiamento della destinazione d'uso del fabbricato o di una sua porzione.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il pagamento è eseguito mediante addebito dell'importo stabilito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca.

→ AVVERTENZA

La Società o l'Intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, la cui misura e modalità di applicazione verrà messa a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.

7. Rivalse

→ AVVERTENZA

Per rivalsa si intende: il rivalersi di una perdita, di un danno subito ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile. La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile secondo quanto indicato nell'ART. 7 della Sezione III – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro.**

8. Diritto di recesso

Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di sinistro.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

11. Regime fiscale

Il premio versato per il contratto è gravato da oneri fiscali quantificati secondo la normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Gli oneri fiscali sulle garanzie Incendio e altri danni materiali, Furto, rapina e scippo e Responsabilità Civile sono pari al 22,25% del premio (21,25% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizionale anti racket).

I premi relativi alla garanzia Assistenza sono soggetti all'imposta del 10% e quelli relativi alla Tutela Legale al 21,25%.

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

→ AVVERTENZA

Relativamente alle garanzie Incendio e altri danni materiali, Furto, rapina e scippo e Responsabilità Civile, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente alla garanzia Assistenza, l'Assicurato, per ottenere l'Assistenza, deve telefonare alla Centrale Operativa di Blue Assistance, componendo i seguenti numeri:

800.055.177 dall'Italia

+39.011.7417266 dall'Estero

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

Relativamente alla garanzia Tutela Legale, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione ad ARAG SE componendo i seguenti numeri di telefono:

800.189.542 dall'Italia

+39.045.8290455 dall'Estero

Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità e i termini per la denuncia del sinistro nonché sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto all'ART. 1 e all'ART. 2 della Sezione III – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Gestione Reclami

Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO

Fax 02.85964440

Indirizzo e-mail: reclami@bpmassicurazioni.it

Coloro i quali siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata possono inviare eventuali reclami anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Servizio Tutela del Consumatore

Sezione Tutela degli Assicurati

Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

Fax 06.42.13.32.06,

utilizzando il modulo predisposto dall'Istituto (scaricabile al seguente link:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf) e corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ovvero:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

La presentazione del reclamo all'IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo:

tutela.consumatore@pec.ivass.it

In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Multiprotezione 5 – MP5

Nota Informativa - Pagina 4 di 5

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Arbitrato e Mediazione per la conciliazione delle controversie

→ AVVERTENZA

Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato.

In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.

Per i dettagli si rinvia all'ART. 15 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione e all'ART. 2 della Sezione III - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

15. Conflitto di interessi

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota Informativa è promosso e distribuito da Banca Popolare di Milano S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM. Inoltre, Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è controllata al 100% da Bipiemme Vita S.p.A., a sua volta partecipata al 19% da Banco BPM S.p.A.

Di conseguenza, il soggetto distributore ha, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banco BPM S.p.A. nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. trattiene dal premio versato.

Si precisa che Bipiemme Assicurazioni S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non arrecare pregiudizio agli Assicurati. La Società dispone di una propria politica e di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

16. Informazioni sull'area riservata del sito internet della Società

Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un'apposita Area Riservata del sito internet della Società all'interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi.

Il Contraente può accedere all'Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet

www.bpmassicurazioni.it dove in un'apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all'eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.

Al termine della registrazione Il Contraente riceverà, all'indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa.

Bipiemme Assicurazioni garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'Area Riservata.

Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, il Contraente potrà consultare il sito internet di Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

www.bpmassicurazioni.it

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
François Josse.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Glossario

DEFINIZIONI GENERALI

A	Abitazione	Fabbricato che sia luogo di domicilio dell'Assicurato come dimora abituale e/o saltuaria, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato dell'Assicurato stesso.
	Animale domestico	Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero e purchè posseduti nel rispetto delle norme di legge quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti dall'interno o nell'ambito di un'abitazione; - cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla e da cortile; - altri animali, anche esotici. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possieda o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.
	Appartamento	Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, facente parte di maggior immobile contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall'esterno. In questa voce sono comprese le cosiddette ville a schiera.
	Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione. Per la garanzia R.C.T. (QUADRO IV) l'Assicurato è il Contraente. Per le garanzie relative al Quadro V - Assistenza e Quadro VI - Tutela Legale vedasi apposita sezione.
	Assicurazione	Il Contratto di assicurazione e il suo contenuto.
B	Banca	L'istituto di credito che distribuisce il prodotto assicurativo descritto nelle Condizioni di Assicurazione.
	Bed & Breakfast	Servizio di alloggio e di prima colazione offerto avvalendosi della normale organizzazione familiare.
C	Contenuto	Il complesso dei beni mobili riposti all'interno del fabbricato e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato. Se l'Assicurato è il locatario del fabbricato, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione. Nell'ambito di quanto sopra indicato in particolare si definiscono: <ul style="list-style-type: none"> - Arredamento: mobili, anche d'antiquariato, e arredi in genere e tutto quanto serve per uso domestico, personale o professionale non indicato nelle voci seguenti; i beni mobili di uso professionale sono compresi solo qualora i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa. Per la sola garanzia Furto, rapina e scippo (QUADRO III), sono ricompresi anche gli impianti di prevenzione e di allarme; - Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo; - Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi da polso o da tasca (esclusi quelli in oro e platino anche se parzialmente), quadri, dipinti, mosaici, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento e cose aventi valore artistico, armi;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



		<p>- Valori: gioielli, oggetti (anche solo parzialmente) d'oro e di platino o montati su detti materiali, pietre preziose, denaro, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.</p> <p>In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici.</p>	
	Contenuto delle dipendenze	Gli arredi, le provviste alimentari, l'abbigliamento, gli attrezzi in genere (sportivi, dedicati alla cura e manutenzione dei giardini, delle piscine, dei campi da tennis, ecc.), le biciclette, quanto necessario per la custodia di animali domestici.	
	Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.	
D	Danni materiali e diretti	I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.	
	Dimora abituale	Abitazione, di proprietà o condotta in locazione, nel quale l'Assicurato vive in modo continuativo.	
	Dimora saltuaria	Abitazione nella quale l'Assicurato vive in modo saltuario o non continuativo. Non sono da considerarsi in copertura le abitazioni cedute in locazione o in comodato.	
	Dipendenze e/o pertinenze	Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (per es. terrazze, portici, tettoie, ripostigli, cantine, soffitte e, rimesse e box), purché la costruzione edile di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza e previste all'ART. 1 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione.	
	Disabitazione	L'assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento.	
	Documenti personali	Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto collettivo, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito e di debito, carte nominative di erogazione di servizi.	
E	Esplosione	Lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.	
F	Fabbricato	La costruzione edile destinata esclusivamente ad uso civile, catastalmente censita, adibita ad appartamento o casa unifamiliare con eventuale annesso ufficio o studio privato purché rientranti nelle categorie catastali di cui all'ART. 1 della Sezione I – Condizioni Generali di Assicurazione.	Il fabbricato comprende: le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto), recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature,

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



		tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purchè privi di valore artistico). Ai soli fini di validità della copertura di cui al Quadro I – Garanzia Incendio e altri danni materiali al fabbricato, i box, siano o meno di pertinenza dovranno essere indicati nel frontespizio di polizza. In ogni caso non rientrano nella definizione di fabbricato: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, la piscina (anche se ad uso privato).
	Fenomeno elettrico	Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
	Franchigia	L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia fissa dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
	Furto	Il reato previsto dall'articolo 624 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.
I	Incendio	La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.
	Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
	Incombustibilità/ materiali incombustibili	La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili: <ul style="list-style-type: none">• cemento e cemento armato;• pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli;• altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova sopra indicato.
	Ivass	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazioni. Istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.
L	Locatario	Soggetto che conduce in locazione l'abitazione assicurata.
M	Massimale	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.
	Mezzo di custodia	Cassaforte o mobile con pareti e battenti in acciaio costituenti difesa atta a contrastare validamente attacchi condotti con soli mezzi meccanici; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorato/a rigidamente al pavimento o alle pareti.
N	Nucleo familiare	I familiari (compreso il convivente <i>more uxorio</i>) del Contraente, che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



P	Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
	Premio	La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.
	Prestatore di lavoro	La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulti prestare la propria opera presso l'abitazione assicurata e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
	Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati. Questa forma di assicurazione non comporta quindi l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile) nel calcolo dell'indennizzo.
R	Rapina	Il reato previsto dall'articolo 628 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.
S	Scoperto	L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di polizza, che viene dedotto dall'indennizzo. Questo importo rimane a carico dell'Assicurato.
	Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.
	Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (con esclusione delle zanzariere).
	Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
	Società	Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
	Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
	Somma assicurata	L'importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale la Società è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
T	Tetto	L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile.
V	Valore al momento del sinistro	Il costo necessario per il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso e qualità, al netto del deprezzamento per lo stato d'uso e di conservazione.
	Vetri antisfondamento	Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Villa	Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, con proprio accesso dall'esterno di uso esclusivo. Non sono comprese le cosiddette ville a schiera.
--------------	---

DEFINIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL QUADRO V - GARANZIA ASSISTENZA

A	Animali	Gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, con esclusione degli animali feroci.
	Assicurato	La persona fisica residente in Italia che ai sensi della polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza.
C	Centrale Operativa	Componente della struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
F	Familiari	I figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.
L	Luogo dell'assistenza	località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.
S	Sinistro	La situazione di difficoltà conseguente: 1) ad un evento fortuito occorso all'abitazione che: -causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili all'abitazione; e/o - renda l'abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; e/o - metta in pericolo la sicurezza dell'abitazione e/o di persone e/o esponga le cose contenute nell'abitazione e l'assicurato al rischio di reati; 2) a furto e rapina, consumati o tentati, commessi dentro l'abitazione; che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato a favore dell'Assicurato.

DEFINIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL QUADRO VI – TUTELA LEGALE

A	Assicurato	Il Contraente, i figli minori anche se non conviventi, ed ogni familiare e/o persona con lui convivente risultanti dallo Stato di Famiglia.
S	Sinistro	La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente polizza.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Condizioni di Assicurazione

SEZIONE I - Condizioni Generali di Assicurazione

ART. 1 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

I fabbricati oggetto delle coperture assicurative e indicati in polizza devono:

- essere siti in territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- essere regolarmente accatastati con categoria A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, o C6 (con esclusione dei Bed & Breakfast) e conformi alle vigenti norme urbanistiche;
- devono essere conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative.

In polizza è possibile indicare sino ad un massimo di 2 fabbricati assicurati per le garanzie presenti nei QUADRI I, II, III e VI e 1 solo fabbricato assicurato per la garanzia presente nel QUADRO V. Per il QUADRO IV, vale quanto indicato all'ART. 22.

Ai fini della validità delle coperture assicurative, i fabbricati assicurati devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; è tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

RESTA INTESO CHE LA SOCIETÀ SI RISERVA COMUNQUE SEMPRE LA FACOLTÀ DI ACCETTARE IL RISCHIO A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO

ART. 2 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I fabbricati assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione e nel rispetto di eventuali vincoli architettonici ed urbanistici. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti ed è stata concessa la licenza edilizia. L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare i fabbricati assicurati e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il Contratto con l'Assicurato inadempiente.

ART. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 4 DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La presente polizza ha durata annuale.

In mancanza di disdetta, da comunicarsi tra le parti almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per 1 ulteriore anno e così di seguito. Per esercitare tale diritto, il Contraente dovrà inviare alla Società disdetta attraverso raccomandata A/R al seguente indirizzo:

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Via del Lauro, 1
20121 Milano

In alternativa alla comunicazione a mezzo lettera raccomandata se il Contraente è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di recesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, la polizza cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta.

ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio avviene, a seguito di autorizzazione del Contraente, mediante addebito del relativo importo sul conto corrente bancario che il Contraente stesso intrattiene con la Banca. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi.

L'importo minimo di premio di polizza per l'accesso alle coperture assicurative previste dal contratto è pari a € 50.

ART. 6 ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni specifiche previste per le singole garanzie ed indicate nell'apposita sezione e salva specifica pattuizione, la Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- e) imputabili a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) commessi o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato/Contraente, di persone a questi legate da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- g) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- i) da lavori di straordinaria manutenzione, inclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
- j) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- k) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l'installatore o il locatore dei fabbricati assicurati.

Si precisa altresì che sono da considerarsi escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato.

ART. 7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la polizza.

ART. 8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la polizza. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

ART. 9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. **Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la polizza.**

ART. 10 CAMBIO DELLE ABITAZIONI

In caso di trasloco della dimora abituale, il Contraente potrà chiedere, dandone comunicazione scritta preventiva alla Società con almeno 2 giorni di preavviso, la copertura assicurativa su entrambe le abitazioni per le garanzie previste con il presente contratto.

La validità per la presente estensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del trasloco o dell'inizio dello stesso e cesserà automaticamente alle ore 24 del 15° giorno successivo.

Trascorso tale termine, la variazione ora indicata comporterà la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la polizza.

ART. 11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati **dal Contraente e dalla Società**. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che **sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro il **Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono le garanzie Incendio e Furto, rapina e scippo qualora la somma degli indennizzi - escluso dai conteggi l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti il contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Via del Lauro, 1 - 20121 Milano MI
Fax +39.02.72235.080,**

e-mail certificata: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

oppure alla filiale della Banca al quale è assegnato il Contratto di assicurazione.

ART. 15 LEGISLAZIONE APPLICABILE, SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Qualunque controversia relativa al presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere preliminarmente sottoposta ad un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



La richiesta di mediazione deve essere inviata a Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Servizio Legale e Societario - Via del Lauro n. 1 - 20121 Milano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal presente contratto.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

SEZIONE II - Condizioni Particolari di assicurazione

LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E DIETRO CORRESPONSIONE DEL RELATIVO PREMIO.

QUADRO I - Garanzia Incendio e altri danni materiali al fabbricato

ART. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati causati dagli eventi indicati di seguito, **con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati al successivo ART. 5:**

A - INCENDIO

B - AZIONE DEL FULMINE

C - ESPLOSIONE E SCOPPIO

D - CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate, METEORITI, corpi o veicoli spaziali.

E - FUMI, GAS E VAPORI sviluppatasi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla D) oppure causati per mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza.

F - BANG SONICO, onda sonora, ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica, determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

G - URTO VEICOLI: danni che l'urto dei veicoli può cagionare ai fabbricati assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio, a condizione che i veicoli:

- non siano di proprietà degli Assicurati e dei componenti del loro nucleo familiare,
- non siano in uso o in servizio agli stessi,
- siano in transito sulla pubblica via.

H - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO anche nel caso in cui detti eventi provochino incendio, esplosione o scoppio, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti/fabbricati (assicurati o non).

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, restano esclusi:

a) i danni causati da:

- **frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria, bagnamento, salvo che esso non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, neve;**
- **intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico installati all'aperto.**

b) i danni subiti da:

- **enti all'aperto;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;**
- **fabbricati con pareti esterne o coperture in legno, paglia, vetro, argilla o materiali leggeri in genere;**
- **lastre di vetro o cristallo di ogni tipo.**

I - CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI, a seguito di rottura di congegno di comando o di controllo, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso.

L - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO.

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta e urto di aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
- 2) degli altri danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, restano esclusi i danni causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

È consentito alla Società di recedere dalla garanzia Terrorismo prestata con la presente clausola, ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata al Contraente.

Ai fini contrattuali il costo della presente garanzia viene determinato al tasso dello 0,10%^o pro mille lordo.

M - FENOMENO ELETTRICO. La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da fenomeno elettrico agli impianti al servizio del fabbricato assicurato.

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia i danni:

- **a tubi, alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;**
- **ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;**
- **ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate;**
- **per il recupero di dati informatici;**
- **ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati.**

N - ACQUA CONDOTTA, ossia dei danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua a seguito di rotture accidentali dei soli impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati.

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni:

- **dovuti a umidità e stillicidio o condensa;**
- **derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;**
- **derivanti da gelo;**
- **derivanti da acqua piovana;**
- **conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;**
- **conseguenti a anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami;**
- **provocati da impianti solari termici.**

O - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE in caso di danno risarcibile in base alla precedente lettera N - ACQUA CONDOTTA", la Società si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.

P - IMPLOSIONE, ossia il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Q - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO: nel caso di danno risarcibile ai termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

R - BONUS DA CALAMITÀ NATURALE

Nel caso in cui, a seguito delle seguenti calamità naturali:

terremoto, maremoto, inondazione, alluvione ed eruzione vulcanica, ufficialmente dichiarate ed attestate dalla Pubblica Autorità competente, il fabbricato assicurato adibito a dimora abituale - escluse le pertinenze:

- 1) sia stato dichiarato inagibile da Organo competente **per un periodo continuativo non inferiore a giorni 30;**
oppure
- 2) abbia subito un danno che ne comprometta la stabilità;
oppure
- 3) sia andato completamente distrutto.

la Società corrisponderà, indipendentemente dall'effettiva entità del danno, un importo per sinistro a titolo di bonus rispettivamente pari a:

- **€ 1.000 per le casistiche di tipo 1);**
- **€ 5.000 per le casistiche di tipo 2);**
- **€ 10.000 per le casistiche di tipo 3).**

Resta in ogni caso inteso che la Società, in caso di verificarsi congiunto di due o più delle fattispecie sopra

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



indicate, **non corrisponderà un importo superiore a € 11.000 per anno assicurativo e per sinistro.**

ART. 2 FABBRICATI CONDOTTI IN LOCAZIONE

La garanzia di cui sopra opera anche ove il fabbricato assicurato sia condotto in locazione da parte dell'Assicurato in base a regolare contratto.

In caso di sinistro la Società ha facoltà di verificare i suddetti requisiti, anche mediante l'acquisizione della relativa documentazione che il Contraente è tenuto a fornire.

ART. 3 SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata corrisponde al valore indicato in polizza, che viene convenzionalmente determinato moltiplicando la sua superficie espressa in mq (comprensiva di balconi, terrazze e mansarde e di tutte le eventuali dipendenze anche separate, a titolo esemplificativo: cantine e solai), per il valore di attribuzione di cui al successivo 3.1 relativo alla categoria catastale cui è assoggettato il fabbricato assicurato.

3.1. Valore attribuzione al mq

Viene convenuto, ai fini utili per la determinazione del valore del fabbricato assicurato, il seguente valore di attribuzione al mq omnicomprensivo (per esempio, a puro titolo indicativo ma non limitativo: I.V.A.):

Categoria Catastale	Descrizione	Valore di attribuzione al mq
A1	Abitazione tipo signorile	€ 1.967,05
A2	Abitazione tipo civile	€ 1.262,87
A3	Abitazione tipo economico	€ 936,55
A4	Abitazione tipo popolare	€ 841,58
A5	Abitazione tipo ultrapopolare	€ 748,63
A7	Villini	€ 1.452,81
A8	Ville	€ 1.779,13
C6	Box, rimesse ed autorimesse ad uso privato costituenti o no dipendenza del fabbricato	€ 562,74

I suindicati valori verranno adeguati annualmente in base al disposto del successivo ART. 4 della presente Sezione II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

ART. 4 ADEGUAMENTO GARANZIE

Il valore di attribuzione al mq di cui al precedente articolo, verrà aggiornato in base agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2015 = 100)" pubblicati dall'ISTAT, al mese di giugno di ogni anno in conformità a quanto segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'Indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'Indice iniziale di riferimento o quello dell'ultimo adeguamento e l'Indice del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in più o meno rispetto all'Indice iniziale o da quello dell'ultimo adeguamento, il valore di attribuzione al mq verrà aumentato o ridotto in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla data di ciascun rinnovo annuale della polizza. Conseguentemente il premio e la somma assicurata verranno determinati commisurando il tasso di premio stabilito al nuovo valore di attribuzione al mq;
- in caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società procederà all'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

ART. 5 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

EVENTO (ART. 1)		LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
A	INCENDIO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



B	AZIONE DEL FULMINE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
C	ESPLOSIONE E SCOPPIO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
D	CADUTA DI AEROMOBILI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
E	FUMI, GAS E VAPORI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
F	BANG SONICO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
G	URTO VEICOLI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
H	URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBA D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	10% di scoperto con un minimo di € 2.000 per sinistro
I	CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
L	SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	Nei limiti della somma assicurata in polizza, tranne che per Atti di terrorismo, per cui l'indennizzo è effettuato entro il limite del 50% della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	10% di scoperto con una franchigia di € 1.000 per sinistro
M	FENOMENO ELETTRICO	€ 2.000 per anno assicurativo e per sinistro	Franchigia di € 100 per sinistro
N	ACQUA CONDOTTA	10% della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	10% di scoperto, con un minimo di € 500 per sinistro
O	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE	€ 1.500 per anno assicurativo	Non previsti
P	IMPLOSIONE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
Q	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	5% della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo in eccesso alla stessa	Non previsti
R	BONUS DA CALAMITÀ NATURALE	€ 11.000 per anno assicurativo e per sinistro, fermi i sottolimiti di cui al precedente ART. 1, lettera R	Non previsti

ART. 6 FORMA DELL'ASSICURAZIONE

La forma assicurativa prevista è a primo rischio assoluto.

QUADRO II – Garanzia Incendio e altri danni materiali al contenuto

ART. 7 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti al contenuto dei fabbricati assicurati causati dagli eventi indicati di seguito, **con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati al successivo ART. 11:**

A - INCENDIO

B - AZIONE DEL FULMINE

C - **ESPLOSIONE E SCOPPIO** anche esterni all'abitazione.

D - **CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate, METEORITI, corpi o veicoli spaziali.**

E - **FUMI, GAS E VAPORI** sviluppatisi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla D) oppure causati per mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- F - BANG SONICO**, onda sonora, ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica, determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
- G - URTO VEICOLI**: danni che l'urto dei veicoli può cagionare al contenuto assicurato anche quando non vi sia sviluppo di incendio, a condizione che i veicoli:
- non siano di proprietà degli Assicurati e dei componenti del loro nucleo familiare,
 - non siano in uso o in servizio agli stessi,
 - siano in transito sulla pubblica via.

- H - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**, nonché degli altri danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, restano esclusi i danni causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i fabbricati assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

È consentito alla Società di recedere dalla garanzia TERRORISMO prestata con la presente clausola, ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R al contraente. Il costo della presente garanzia viene determinato al tasso dello 0,10 per mille comprensivo di imposte.

- I - FENOMENO ELETTRICO** ad impianti e ad apparecchi elettrici ed elettronici di pertinenza del contenuto.
Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a tubi, alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate;
- per il recupero di dati informatici;
- ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati.

- L - FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI**, ossia danni causati da guasto o rottura accidentali di impianti idrici, igienici, pluviali e grondaie, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel fabbricato o di pertinenza dello stesso.

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni:

- dovuti a umidità e stillicidio o condensa;
- derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- derivanti da gelo;
- conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
- conseguenti a anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami;
- provocati da impianti solari termici.

- M - FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA CAUSATA DA OCCLUSIONE E GELO** di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel fabbricato o di pertinenza dello stesso.

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato;
- gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non regolarmente attivato da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

- N - IMPLOSIONE**, ossia il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- O - DANNI GUASTI CAUSATI PER IMPEDIRE, ARRESTARE O CONTENERE IL DANNO** causati dalle Autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dall'Assicurato stesso.
- P - DANNI AL CONTENUTO DELLE DIPENDENZE** dell'abitazione.
- Q - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO:** nel caso di danno risarcibile ai termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

ART. 8 FABBRICATI CONDOTTI IN LOCAZIONE

La garanzia di cui sopra opera anche ove il fabbricato assicurato sia condotto in locazione da parte dell'Assicurato in base a regolare contratto.

In caso di sinistro la Società ha facoltà di verificare i suddetti requisiti, anche mediante l'acquisizione della relativa documentazione che il Contraente è tenuto a fornire.

ART. 9 ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni:

- riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei beni mobili assicurati o indiretti;
- a veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e loro parti;
- arrecati al fabbricato.

ART. 10 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

1. Dolo e colpa grave

Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e con dolo o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

2. Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 11 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

EVENTO (ART. 7)		LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
A	INCENDIO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
B	AZIONE DEL FULMINE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
C	ESPLOSIONE E SCOPPIO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
D	CADUTA DI AEROMOBILI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
E	FUMI, GAS E VAPORI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
F	BANG SONICO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
G	URTO VEICOLI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
H	SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo, tranne che per Atti di terrorismo, per cui l'indennizzo è effettuato entro il limite del 50% della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	10% di scoperto con una franchigia di € 1.000 per sinistro
I	FENOMENO ELETTRICO	€ 2.000 per anno assicurativo e per sinistro	€ 250 di franchigia per sinistro

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



L	FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI	10% della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	10% di scoperto con un minimo di € 500 per sinistro
M	FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA CAUSATA DA OCCLUSIONE E GELO	10% della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	10% di scoperto con un minimo di € 500 per sinistro
N	IMPLOSIONE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
P	DANNI CAUSATI PER IMPEDIRE, ARRESTARE O CONTENERE IL DANNO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
O	DANNI AL CONTENUTO DELLE DIPENDENZE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
P	SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO	Nei limiti del 20% della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo e con un massimo di € 50.000 per sinistro	Non previsti

Per i beni mobili sotto elencati, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

BENI	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
VALORI (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	30% della somma assicurata con il limite di € 50.000 per anno assicurativo	Non previsti
DENARO, TITOLI DI CREDITO E CARTE IN GENERE RAPPRESENTANTI VALORI	5% della somma assicurata con il limite di € 2.500 per anno assicurativo	Non previsti
CONTENUTO DELLE DIPENDENZE, MOTORI MARINI E NATANTI	30% della somma assicurata alla voce contenuto dell'abitazione con il limite di € 50.000 per anno assicurativo	Non previsti

ART. 12 FORMA DELL'ASSICURAZIONE

La forma assicurativa prevista è a primo rischio assoluto.

QUADRO III – Garanzia Furto, rapina e scippo

ART. 13 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati al successivo ART. 20, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita di possesso per furto o rapina di quanto segue:

- A - beni mobili rientranti nella definizione di **contenuto**, presente nel glossario; sono inoltre coperti i **guasti al contenuto assicurato** per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, compresi gli atti dolosi;
- B - beni mobili rientranti nella definizione di **contenuto delle dipendenze**, presente nel glossario;
- C - serramenti; sono inoltre coperti i **guasti ai locali** ed ai serramenti causati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati, compresi gli atti dolosi. **La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.**

È inoltre coperta sia la rapina avvenuta all'interno dei locali nonché quella iniziata fuori, purché l'impossessamento dei beni mobili avvenga all'interno dei locali stessi.

L'Assicurazione rimborsa inoltre le spese per:

- D - **La sostituzione delle serrature:** in caso di furto, scippo, rapina delle chiavi di ingresso dell'abitazione adibita a dimora abituale, la Società indennizzerà le spese sostenute, **purché la sostituzione sia effettuata entro 8 giorni dalla sottrazione;**
- E - **indennizzare i danni materiali e diretti derivati dal furto o dalla rapina di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in un Paese Europeo, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



permanenza in tale luogo. Questa garanzia opera solo nel caso di assicurazione di dimora abituale, fermi i limiti di indennizzo indicati al successivo ART. 20. Questa garanzia non opera inoltre se il sinistro si verifica in una dimora saltuaria assicurata con la Società;

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, l'introduzione nei locali deve avvenire:

- I. Con scasso o rottura.** Lo scasso o la rottura devono avvenire sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
- 1) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, in modo tale da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento;
 - 2) tetti, pareti, soffitti, solai o pavimenti.

Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento.

- II. Senza scasso** con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno.
- III. Con uso di chiavi false** o duplicate o utilizzando grimaldelli o arnesi simili; in quest'ultimo caso a condizione che l'introduzione avvenga mediante le modalità previste ai punti precedenti.
- IV. Con uso di chiavi autentiche**, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato, ai suoi familiari e/o persone con lui conviventi in modo continuativo o agli eventuali ospiti o collaboratori familiari. La garanzia opera limitatamente al periodo che va dall'accadimento, risultante dalla denuncia all'Autorità competente, fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.
- V. Con introduzione clandestina** commesso ciò da persone che siano rimaste all'interno dell'abitazione all'insaputa dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di persone con lui conviventi in modo continuativo, e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- VI. In qualsiasi altro** modo purché nei locali sia presente l'Assicurato o persona di età superiore ai 12 anni.

ART. 14 ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni:

- a) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge, comprese quelle incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- b) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- c) a beni riposti all'aperto, su balconi e terrazze, anditi, corridoi e pianerottoli di uso comune;
- d) a veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e loro parti;
- e) ai valori, tranne quelli custoditi in cassaforte, a partire dalle ore 24 del 15° giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale;
- f) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei beni mobili assicurati.

ART. 15 FURTO, RAPINA E SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE

La Società indennizza la sottrazione del denaro portato fuori dalla propria abitazione dall'Assicurato/Contraente e da ogni persona con lui convivente in modo continuativo in conseguenza di:

- **furto:**
 - o commesso in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona;
 - o commesso con rottura di vetri di autovetture, **limitatamente ai casi in cui la persona assicurata, a bordo dell'autovettura stessa, abbia addosso o a portata di mano il denaro;**
- **rapina e scippo.**

È inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Assicurato per le spese sanitarie rese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo scippo o alla rapina, subito dall'Assicurato e da ogni altra persona, familiare e non, con lui convivente in modo continuativo.

Questa estensione vale anche per i parenti e affini non conviventi che subiscano l'infortunio trovandosi in compagnia delle persone assicurate.

Le garanzie sono valide in tutto il mondo.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

**ART. 16 DELIMITAZIONI DEL RISCHIO**

La condizione di cui al precedente ART. 15 non opera per:

- persone di età inferiore a 12 anni a meno che, al verificarsi del sinistro, non siano accompagnate da altre persone di età superiore e facenti parte del nucleo familiare;
- denaro che attenga ad attività professionali esercitate dall'Assicurato per conto proprio o altrui e da ogni persona con lui convivente in modo continuativo;

Rimangono ferme le Esclusioni riportate all'ART. 14 di cui sopra in quanto non espressamente derogate.

ART. 17 VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA

La garanzia Furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali dell'abitazione secondo le modalità previste dal contratto, abbiano sottratto i valori assicurati mediante:

- effrazione od asportazione del mezzo di custodia;
- uso di chiavi false.

ART. 18 DIMORA SALTUARIA

Le garanzie relative ai valori sono limitate al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato/Contraente, dei suoi familiari o di altra persona con lui convivente in modo continuativo.

ART. 19 FABBRICATI CONDOTTI IN LOCAZIONE

La garanzia di cui sopra opera anche ove il fabbricato assicurato sia condotto in locazione da parte dell'Assicurato in base a regolare contratto.

In caso di sinistro la Società ha facoltà di verificare i suddetti requisiti, anche mediante l'acquisizione della relativa documentazione che il Contraente è tenuto a fornire.

ART. 20 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

EVENTO		LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO	
ART. 13 - A	FURTO E RAPINA ALL'INTERO DELL'ABITAZIONE	CONTENUTO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
ART. 13 - B		CONTENUTO DELLE DIPENDENZE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo	Non previsti
ART. 13 - C		SERRAMENTI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo; i guasti ai serramenti causati dagli autori del furto o rapina sono coperti fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro	Non previsti
ART. 13 - D		SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE	€ 250 per sinistro	Non previsti
ART. 13 - E		CABI DI VESTIARIO E OGGETTI PERSONALI, PREZIOSI E VALORI	Nei limiti del 30% della somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo e fermi i sottolimiti indicati nella tabella successiva	Non previsti
ART. 15	FURTO E RAPINA FUORI DALL'ABITAZIONE	FURTO, RAPINA SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE	€ 250 per sinistro, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata nel caso di 1 abitazione assicurata indicata in polizza per anno assicurativo. Fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro nel caso di 2 abitazioni assicurate indicate in polizza	Non previsti
ART. 15		SPESE SANITARIE PER FURTO, RAPINA SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE	Fino alla concorrenza di € 250 per sinistro	Non previsti

In eccedenza alla somma assicurata la Società rimborsa inoltre una somma pari al 10% dell'indennizzo per anno

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



assicurativo, quale rimborso forfettario dei danni indiretti.

Si precisa inoltre che per i beni sottoelencati l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

	BENI	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
DIMORA ABITUALE	COSE SPECIALI	20% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro	Non previsti
	VALORI riposti nei mezzi di custodia (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	50% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 20.000 per sinistro	Non previsti
	VALORI riposti in luoghi diversi dai mezzi di custodia (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	25% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 10.000 per sinistro	Non previsti
	DENARO, TITOLI DI CREDITO E CARTE IN GENERE RAPPRESENTANTI VALORI	7% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 500 per sinistro	Non previsti
	CONTENUTO DELLE DIPENDENZE	10% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 3.000 per sinistro	Non previsti
DIMORA SALTUARIA	COSE SPECIALI	20% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro	Non previsti
	VALORI riposti nei mezzi di custodia (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	20% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 4.000 per sinistro	Non previsti
	VALORI riposti in luoghi diversi dai mezzi di custodia (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	10% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 1.000 per sinistro	Non prevista
	DENARO, TITOLI DI CREDITO E CARTE IN GENERE RAPPRESENTANTI VALORI	1% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 250 per sinistro	Non previsti
	CONTENUTO DELLE DIPENDENZE	5% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 1.500 per sinistro	Non previsti

A partire dalle ore 24 del 45° giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale, verranno applicati i limiti di indennizzo previsti per la dimora saltuaria.

ART. 20.1 Mezzi di chiusura difformi e/o inoperanti

Qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni diverse da quelle di cui all'ART. 13 del presente Quadro III, con la sola rottura di vetro non antisfondamento o con l'utilizzo di chiavi false o duplicate, la Società indennizzerà l'80% del danno liquidabile a termini di polizza. Non sono comunque indennizzabili i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione e non sia presente nei locali l'Assicurato o persona di età superiore ai 12 anni, fatta eccezione per quanto previsto al punto II dell'ART. 13 del presente Quadro III.

ART. 21 FORMA DELL'ASSICURAZIONE

La forma assicurativa prevista è a primo rischio assoluto.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

QUADRO IV – Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

ART. 22 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura, **fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo**, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni accidentali verificatisi in relazione agli eventi derivanti da:

A - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DELLA DIMORA abituale e/o saltuarie e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.

L'assicurazione comprende inoltre:

1. **Manutenzione ordinaria e straordinaria**, inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'abitazione ma, con riferimento alla manutenzione straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente.
2. **Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature sino ad un massimo di € 30.000, esclusi i tubi interrati e gli impianti di irrigazione.**
3. **Interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 20% per sinistro.**
4. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione comprende i danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 20% per sinistro con il massimo di € 50.000 per anno assicurativo.**

In caso di comproprietà dell'abitazione la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

PER LE GARANZIE CHE SEGUONO, LA COPERTURA È ESTESA ANCHE AI FIGLI MINORI ANCHE SE NON CONVIVENTI E AD OGNI FAMILIARE E/O PERSONA PRESENTE NELLO STATO DI FAMIGLIA DEL CONTRAENTE.

B - VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono coperti i seguenti eventi:

1. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
2. esercizio di sport di pratica comune in qualità di dilettante e di tutte le attività del tempo libero, compresa l'attività di volontariato, purché non retribuite, quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature; resta esclusa la caccia e il relativo utilizzo di cani;
3. proprietà ed uso di giocattoli, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche del tipo "a pedalata assistita", così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE, monopattini, skateboard ecc., nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili. La garanzia è prestata a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di legge e purché l'utilizzo di tali mezzi avvenga nel rispetto della normativa vigente;
4. partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/94 (e successive modifiche e integrazioni) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ricreative e simili;
5. fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli, natanti o imbarcazioni pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli, natanti o imbarcazioni se di proprietà del Contraente o degli Assicurati.**

La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. L'assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori (onere della prova a carico della Società) e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'assicurazione

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore;
6. fatto dei figli temporaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio e/o vacanza;
 7. proprietà, possesso ed uso di animali domestici. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, e a titolo gratuito, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. Relativamente alla proprietà ed uso di cani, la garanzia ha efficacia esclusivamente se l'Assicurato è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro;
 8. incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore, natanti di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005. **Tale garanzia è prestata con un massimo di copertura di € 200.000 per ogni sinistro;**
 9. morte e lesioni personali subite da baby-sitter, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni svolte a favore del Contraente e del suo nucleo familiare, che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). **La presente garanzia è prestata con un massimo di copertura per sinistro pari a € 100.000.**

C - RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, scoppio, esplosione di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, **salvo quanto previsto al paragrafo "B dell'art. 1 al punto 8. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 50% per sinistro e anno assicurativo. Fermi i limiti e le esclusioni previsti dal presente Quadro di Garanzia. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.**

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

D - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del 50% del massimale di Garanzia R.C.T. per anno assicurativo, purché il prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente **non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n.38 del 23/02/2000. La garanzia di RCO non comprende:**
 - le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
 - i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Non è in ogni caso da considerarsi in copertura la responsabilità civile dei prestatori di lavoro.

ART. 23 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati " terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato,
- b) ogni parente o affine dell'Assicurato, se con lui convivente;
- c) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
- d) i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;
- e) il proprietario e il conduttore del fabbricato assicurato.

ART. 24 FABBRICATI CONDOTTI IN LOCAZIONE

La garanzia di cui sopra opera anche ove il fabbricato assicurato sia condotto in locazione da parte dell'Assicurato in base a regolare contratto.

In caso di sinistro la Società ha facoltà di verificare i suddetti requisiti, anche mediante l'acquisizione della relativa documentazione che il Contraente è tenuto a fornire.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

ART. 25 ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni di cui all'ART. 6 della Sezione I - Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) da esercizio, nei fabbricati assicurati, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
- 2) da inquinamento di qualsiasi natura, purchè non accidentale;
- 3) da umidità, stillicidio o insalubrità dei fabbricati assicurati;
- 4) conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati assicurati;
- 5) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- 6) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 7) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, natanti, imbarcazioni nonché di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani, e droni salvo quanto espressamente previsto al paragrafo B dell'ART. 22, punti 5 e 8;
- 8) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 9) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
- 10) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici;
- 11) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi.

ART. 26 LIMITI DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

26.1. Franchigia

Fermo il massimale indicato in scheda di polizza, limitatamente ai danni a cose, il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia pari a € 100.

ART. 27 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

QUADRO V – Garanzia Assistenza

ART. 28 MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA – CENTRALE OPERATIVA

La Società presta il servizio di assistenza tramite una struttura organizzativa esterna in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008 ed eroga le prestazioni di assistenza attraverso la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, ai seguenti numeri di telefono: Numero verde 800.055.177 (dall'Italia) - Linea urbana +39 011 74.172.66 (dall'Estero).

ART. 29 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
- b) numero di polizza;
- c) tipologia del sinistro e luogo di accadimento;
- d) tipo di intervento richiesto.

ART. 30 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si impegna, verso il pagamento, del premio convenuto, a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto, **entro i limiti pattuiti**, nel caso in cui questi si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella presente polizza e comunque occorso durante il periodo di copertura della polizza stessa.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



ART. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE

La Società presta l'Assistenza all'abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 32 GARANZIE PRESTATE

1. Invio di un elettricista all'abitazione

In caso di un sinistro o di guasti all'impianto elettrico dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per:

- interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione;
- interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

2. Invio di un fabbro all'abitazione

In caso di un sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun sinistro di € 150. La garanzia non è operativa per:**

- interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;
- interventi su chiavi elettroniche;
- interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

3. Invio di un falegname all'abitazione

In caso di un sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

4. Invio di un idraulico all'abitazione

In caso di un sinistro o guasti all'impianto idraulico dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun sinistro di € 150. La garanzia non è operativa per:**

- interventi a causa di gelo;
- interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.);
- interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

5. Soggiorno in hotel

In caso di un sinistro che renda l'abitazione inagibile, la Centrale Operativa seleziona un hotel più vicino possibile all'abitazione e prenota la camera per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi.

La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 400** salvo che l'Assicurato, per opportunità o comodità, non concordi con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza. L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

6. Trasferimento di oggetti

In caso di sinistro che renda l'abitazione inagibile e sussista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto idoneo per trasferire oggetti preziosi o di arredamento presso un luogo di deposito provvisorio.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

La Società si fa carico dei costi relativi al mezzo utilizzato per il trasferimento degli oggetti **fino ad un massimo di giorni 2 anche non continuativi**.

La Società si fa carico dei costi relativi al deposito provvisorio dei beni fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 200.

7. Invio di una guardia giurata all'abitazione

In caso di sinistro all'abitazione che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa reperisce e invia sul luogo del sinistro una guardia giurata autorizzata all'esercizio dell'attività.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 250.**

8. Viaggio per il rientro anticipato

Nel caso in cui l'abitazione subisca un sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Centrale Operativa organizza e dispone il rientro anticipato dell'Assicurato all'abitazione.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il rientro un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

La Centrale Operativa organizza e dispone anche l'eventuale viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo abbandonato presso il luogo dell'assistenza.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il viaggio per il recupero del veicolo un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle spese relative.

Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.

9. Custodia animali domestici

In caso di un sinistro che renda l'abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali domestici di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona.

La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno **fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 150.**

La Centrale Operativa, nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", organizza il soggiorno dell'Assicurato in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

10. Assistenza al ripristino dell'abitazione

In caso di un sinistro all'abitazione che renda necessario lo sgombero di materiali e/o il riordino di oggetti ingombranti, la Centrale Operativa provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'abitazione dell'Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 300.**

11. Autovettura con conducente

In caso di un sinistro, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate ad un sinistro.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 150.**

12. Informazioni artigiani

In caso di sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- vetrai;
- decoratori;
- altre informazioni utili al loro riguardo.

13. Informazioni amministrative

In caso di sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, rilascio certificati, eccetera).

Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

ART. 33 ESCLUSIONI

L'Assistenza non è operante in caso di:

- dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'abitazione e per sinistri occorsi;
- su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;
- agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;
- a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori;
- a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell'abitazione.

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

ART. 34 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza.

In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

QUADRO VI – Garanzia Tutela Legale

ART. 35 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, fino alla concorrenza del massimale pari ad un valore di € 20.000 indicato in polizza, le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite:

- le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio,
- le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato,
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione,
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Multi Protezione 5 – MP5

Condizione di Assicurazione - Pagina 20 di 29

eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari; non vengono inoltre corrisposte le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

ART. 36 GARANZIE PRESTATE

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extra-professionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250 e inferiore a € 52.000;
3. controversie legate a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, **purché regolarmente assunti**;
4. difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
5. controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
6. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati derivanti da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi privati o pubblici.

La copertura è inoltre estesa alle controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare e relative pertinenze costituenti dimora abituale e/o saltuarie occupate dall'Assicurato.

L'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute solo **a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato**. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 4 "Esclusioni".

ART. 37 PERSONE ASSICURATE

Sono Assicurati il Contraente, i figli minori anche se non conviventi, ed ogni familiare e/o persona con lui convivente risultanti dallo Stato di Famiglia.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

ART. 38 GARANZIA CONSULENZA TELEFONICA

Nell'ambito di **tutte le materie comprese nella Garanzia Tutela Legale** è istituito un Servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.189.542 "ARAGTEL"** a disposizione dell'Assicurato in orario d'ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nel presente Quadro VI;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi davanti all'autorità giudiziaria.

ART. 39 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento dell'attività professionale dell'Assicurato;
- f) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- g) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- h) vertenze di separazione e/o divorzio;
- i) rischi comunque coperti da altra assicurazione;
- j) controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;
- k) controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da atto accidentale;
- l) controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese;
- m) controversie di qualsiasi natura relative ad unità immobiliari non occupate dagli assicurati né in forma

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

abituale né in forma saltuaria;

- n) i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
- o) vertenze contrattuali con Bipiemme Assicurazioni e/o Arag.

ART. 40 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i sinistri che siano denunciati entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui sopra, per insorgenza del sinistro si intende il momento del verificarsi del primo fatto che ha dato origine al diritto al risarcimento o il principio della violazione delle norme di legge o del contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla prima violazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si precisa infine che, qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

ART. 41 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 42 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità Civile Verso terzi, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

ART. 43 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

SEZIONE III - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

ART. 1 DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

- Relativamente alle garanzie Incendio e altri danni materiali, Furto, rapina e scippo e Responsabilità Civile, i sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall'Assicurato e/o dalla Banca alla Società, entro 15 giorni dalla data del sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero Verde 800.055.177 (per Italia),
Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero),

contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall'operatore, l'Assicurato dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R, il Modulo di Denuncia sinistro – consegnato unitamente al presente Fascicolo Informativo al seguente indirizzo:

Bipiemme Assicurazioni
c/o BLUE ASSISTANCE
via Santa Maria n. 11
10122 – TORINO

- Relativamente ai sinistri del ramo Assistenza, la gestione viene affidata dalla Società a BLUE ASSISTANCE S.P.A.. Per ottenere l'Assistenza l'Assicurato deve telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, componendo i numeri di telefono:

Numero per l'Italia 800.055.177 (per Italia)
Linea Urbana +39 011 741.72.66 (per l'Estero)

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

- Relativamente ai sinistri del ramo Tutela Legale, la gestione viene affidata dalla Società ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in seguito denominata ARGAs, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona (VR), alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e gestione dei sinistri stessi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione, componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero verde per l'Italia 800.189.542 (per Italia)
Linea Urbana +39 045 82.904.55 (per l'Estero)

facendo seguito con raccomandata a.r. o fax al numero 045.82.905.57

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.82.904.11
Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.82.905.57
E-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it
Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 82.904.49

ART. 2 OBBLIGHI IN CASO SINISTRO

Inoltre con le modalità di cui sopra:

- Relativamente alle Garanzie Incendio e Furto, rapina e scippo, il Contraente o l'Assicurato deve:
 - specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché, nei casi in cui il fatto si configuri come reato, farne anche denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Società ed il numero di polizza;
 - fornire alla Società nei 5 giorni successivi copia della denuncia fatta all'Autorità contenente una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
 - denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
 - adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati o danneggiati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati, e delle tracce e dei residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato, oltre che comunicare la realtà e il valore dell'oggetto del danno, deve altresì:

- e) **tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;**
- f) **dare, a seguito della richiesta da parte della Società, la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro;**
- g) **tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.**
- b) **Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.**
- **Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.**
- **Relativamente alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:**
 - a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
 - b) numero di polizza;
 - c) tipologia del sinistro e luogo di accadimento;
 - d) tipo di intervento richiesto.
- **Relativamente alla Garanzia Tutela Legale, l'inadempimento di quanto previsto all'ART. 1 della presente sezione può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire ad ARAG tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del sinistro, ha il diritto di indicare ad ARAG un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con ARAG, ARAG invita l'Assicurato a scegliere il proprio legale e nel caso in cui non vi provveda, ARAG provvederà direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di ARAG.

ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società e/o ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, ARAG tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del punto "rinvio alle norme di legge". In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da ARAG in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata ARAG sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di ARAG.

La Società ha comunque sempre diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operanti le garanzie; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

ART. 3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Se l'evento riguarda le garanzie Incendio e Furto, rapina e scippo l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà senza vincolo solidale.

La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non verifera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro.

Nei casi in cui la vigente normativa preveda che i sinistri debbano essere denunciati all'Autorità Giudiziaria, copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PROCEDURE LIQUIDATIVE PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

ART. 4.1 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'ART. 1 e ART. 2 delle presente sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti ai singoli Quadri di garanzia;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'ART. 4 della presente sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 5 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata ed indicata nella scheda di polizza.**

ART. 6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente/Assicurato, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.**

ART. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

• QUADRO I – GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DEL FABBRICATO

– Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

– Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente/l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, **purché il Contraente/Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

– Liquidazione dei danni

Premesso che il valore del fabbricato è determinato ai sensi dell'ART. 3 delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Dall'ammontare, calcolato come ai precedenti commi, sono detratte le franchigie fissate in polizza.

– Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate con la presente garanzia ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente rimborso di premio.

• QUADRO II – GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DEL CONTENUTO

– Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di richiedere, **dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro**, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi l'importo di € 20.000.**

– Rinuncia rivalsa

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, **purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile**, verso:

- o le persone ospitate dall'Assicurato/Contraente;
- o le persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
- o i familiari dell'Assicurato/Contraente esclusi quelli previsti dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso il fabbricato a qualsiasi titolo;
- o parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, sovrastanti o sottostanti l'abitazione assicurata;
- o i dipendenti in genere dell'Assicurato/Contraente;

– **Liquidazione dei danni**

Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri (fermi i limiti di indennizzo previsti):

- a) per **tutti i beni**, rientranti nella definizione di contenuto, **con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il sinistro**, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Dall'indennizzo verrà detratto il valore dei residui**;
- b) per **i beni** rientranti nella definizione di contenuto ed **acquistati nell'anno precedente il sinistro**, la Società indennizza:
 - il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;
 - le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione. **Dall'indennizzo verrà detratto il valore dei residui**;
- c) per le **collezioni** parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
- d) per i **documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
- e) per il **denaro**, i **titoli di pegno** ed in genere per **qualsiasi carta rappresentante un valore o un diritto di legittimazione** si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- f) per i **titoli di credito**:
 - la Società, salvo diversa pattuizione, **non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze**, se previste;
 - **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci**;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.

– **Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro**

In caso di sinistro, le somme assicurate con la presente garanzia ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente rimborso di premio.

• **QUADRO III – FURTO, RAPINA E SCIPPO**

– **Anticipo sugli indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo **60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro**, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 10.000.**

– **Liquidazione dei danni**

1. Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. L'indennizzo pertanto verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

La determinazione del danno verrà effettuata applicando i seguenti criteri (**fermi i limiti di indennizzo previsti**):

- a) per **tutti i beni**, rientranti nella definizione di contenuto, **con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il sinistro**, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;**

- b) per i **beni** rientranti nella definizione di contenuto **ed acquistati nell'anno precedente il sinistro**, la Società indennizza:
- il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;
 - le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.

In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione;

- c) per le **collezioni** parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
- d) per i **documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
- e) per il **denaro**, i **titoli di pegno** ed in genere per **qualsiasi carta rappresentante un valore** si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- f) per i **titoli di credito**:
- la Società, salvo diversa pattuizione, **non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
 - **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
 - il loro valore dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

– **Recupero dei beni asportati**

Se i beni asportati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione, il resto spetta alla Società.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare i **beni** recuperati previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto. **In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dagli stessi.**

– **Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro**

In caso di sinistro, le somme assicurate con la presente garanzia ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente rimborso di premio.

• **QUADRO IV – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

– **Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali**

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Tutte le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in scheda di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

RACCOMANDAZIONI UTILI

Si consiglia di adottare sempre i seguenti accorgimenti per evitare/ridurre al minimo le conseguenze in caso di sinistro:

- immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna, nonché a procedere al relativo svuotamento in caso di disabitazione anche temporanea;
- provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione;
- chiudere il rubinetto/valvola idrica di adduzione al fabbricato assicurato in caso di assenza per periodi superiori ai 7 giorni;
- chiudere il rubinetto/valvola di adduzione del gas al fabbricato assicurato in caso di mancato utilizzo;
- far controllare periodicamente, da tecnici qualificati, l'impianto di riscaldamento, l'impianto elettrico, la canna fumaria, la cucina;
- non sovraccaricare prese e prolunghe con derivazioni multiple (doppie spine, ciabatte) ed evitare di passare con le prolunghe sotto i tappeti e sotto le porte;
- staccare la presa dell'antenna del televisore durante i temporali e in caso di disabitazione;
- staccare la spina generale della corrente quando si parte per le vacanze;
- dotare il fabbricato di un rilevatore di fumo che reagisce immediatamente se si sviluppa un incendio;
- tenere in casa almeno un estintore da usare in caso di incendio, meglio se uno per piano; se non si utilizza, procedere comunque annualmente alla manutenzione;
- non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino, nella cassetta della posta, nel portaombrelli, nel vaso dei fiori o in altri posti facilmente intuibili;
- sostituire le serrature in caso di perdita o furto delle chiavi;
- posizionare in cassaforte i valori in caso di assenza in caso di disabitazione.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Gentile Cliente, desideriamo informarla che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali;
- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società;
- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa sui sinistri);
- attività statistico-tariffrarie e di profilazione della clientela;
- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari.

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING

La Società può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.



C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

D. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via del Lauro n. 1, 20121 Milano – e-mail: privacy@bpmvita.it

E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via del Lauro n. 1, 20121 Milano.



Servizio clienti

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18



Per chiamate dall'estero:

+39 011 7417266



Bipiemme Assicurazioni S.p.A. a socio unico Sede legale 20121 Milano, Via Del Lauro 1 Capitale sociale € 22.000.000,00 int. vers. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07122890960. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. IVASS n. 2860 del 22.12.2010, n. 2964 del 22.02.2012 e n. 3023 del 19.11.2012. Iscritta alla sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00177. Società appartenente al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045 Direzione e coordinamento Bipiemme Vita S.p.A.